

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G11018 **del** 09/08/2019

Proposta n. 14223 **del** 09/08/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo Autorizzazione n. B1904 del 11.05.2009 e successiva di voltura G01884 del 21.02.2019, per l'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero "R5" di rifiuti non pericolosi, di proprietà della Società ESA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Latina Scalo (LT), via della Dinamica snc, di marca «HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH» - Modello «SB75ODK» - «Matricola n. 110/381».

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo Autorizzazione n. B1904 del 11.05.2009 e successiva di voltura G01884 del 21.02.2019, per l'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero "R5" di rifiuti non pericolosi, di proprietà della Società ESA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Latina Scalo (LT), via della Dinamica snc, di marca «HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH» - Modello «SB75ODK» - «Matricola n. 110/381».

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti"";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società Esa Infrastrutture s.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Latina Scalo (LT), via della Dinamica snc, iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017, e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal signor Fausto Faticoni, è proprietaria di un impianto mobile di marca «HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH» - Modello «SB75ODK» - «Matricola n. 110/381»;
- la Società è in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo di detto impianto mobile, rilasciata dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del d.lgs. 152 del 03.04.2006, con Determinazione n. G01884 del 21.02.2019, di voltura della Determinazione n. B1904 del 11.05.2009;
- la Società, con nota PEC, acquisita al protocollo regionale al n. I.0184800.08-03-2019, ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con la predetta Determinazione n. G01884 del 21.02.2019, allegando a corredo la documentazione prevista dalla DGR n. 864/2014;
- la Società, con nota n. I.0383178.21-05-2019, ad integrazione della richiesta di cui al punto precedente, al fine di adeguare e aggiornare la documentazione già inviata alle normative vigenti in materia di rifiuti e End of Waste, in particolare al D.M. 05 febbraio 1998, ha trasmesso una Relazione Tecnica a firma del dott. Biologo Daniele Ripa e dell’ing. Rossano Ferazzoli, iscritti rispettivamente all’Ordine degli Biologi Albo professionale Sez. A al n. 058585 e all’Ordine degli ingegneri di Frosinone al n. 123 Sez. B;
- la Società, con nota prot. regionale n. I.0662857.09-08-2019, ha ripresentato la Relazione di cui al punto precedente, includendo, così come previsto dalla DGR n. 864/2014, la dichiarazione di assenza di variazioni dell’impianto mobile rispetto a quanto già autorizzato, a firma del suddetto ing. Rossano Ferazzoli;

RILEVATO che l’impianto mobile è stato autorizzato:

- per la triturazione di materiali solidi, per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre da demolizioni edili e materiali provenienti da cava, operando un processo di trattamento, che viene svolto contemporaneamente alla nebulizzazione di acqua in modo da impedire la dispersione di polveri in aria, che comprende le seguenti fasi: vagliatura preliminare con separazione

granulometrica; frantumazione; passaggio attraverso separatore magnetico per l'asportazione di eventuali detriti metallici;

- per una potenzialità massima di rifiuti pari a 90.000 tonnellate/annue, per una capacità giornaliera di 360 t/giorno, pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (45 t/h), per trattare la tipologia dei rifiuti indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che è modificato, rispetto a quello di cui alla Determinazione B1904 del 11.05.2009, con l'inserimento di alcuni riferimenti al D.M. del Ministero dell'Ambiente 05 febbraio 1998;

RITENUTO che si possa rilasciare il provvedimento di rinnovo richiesto, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, che, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014, tra l'altro, comprende la dichiarazione con la quale è stata attestata la non sussistenza di variazioni rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152 del 03.04.2006 con la Determinazione n. G01884 del 21.02.2019, di voltura della Determinazione originaria n. B1904 del 11.05.2009;

EVIDENZIATA la necessità che la Società, oltre al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi, è tenuta all'obbligo di rispettare le seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- la Società è tenuta al rispetto della disposizione contenuta in premessa all'allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 116/2014, che si riporta integralmente:
 - *«La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997»;*
- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- considerato che il rifiuto in ingresso è anche costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, nello svolgimento delle campagne la Società dovrà:
 - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;
 - tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e del materiale riciclato in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui l'effettuazione dello stesso "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche".
 - mettere in atto tutte le procedure di controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo;

- inserimento in ciascuna istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d'attività, dei seguenti dati:
 - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità massima di 1.120 t/g (8 h/g), essendo riconducibile al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06";
 - indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che la stessa non è stata indicata nella fase autorizzativa.
 - definizione delle attività da effettuarsi per il controllo dei rifiuti in ingresso e per la verifica delle caratteristiche delle materie recuperate, esplicitando modalità di campionamento ed analisi; in caso di accettazione di codici CER con voce a specchio, descrizione della procedura di caratterizzazione analitica ai fini dell'accettazione del rifiuto non pericoloso;
 - in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto;
 - dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio del 13.02.2019, allegato alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese,

“Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);

- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l’impossibilità di iscrizione all’Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un’approvazione di progetto, né come un’omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rinnovo dell’autorizzazione, già rilasciata alla Società con Determinazione n. B1904 del 11.05.2009, e quindi con scadenza in data 10.05.2019;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della Società Esa Infrastrutture s.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Latina Scalo (LT), via della Dinamica snc, iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017, e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal signor Fausto Faticoni:

- di rinnovare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.lgs n. 152/2006, l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, marca «HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH» - Modello «SB75ODK» - «Matricola n. 110/381», rilasciata con Determinazione n. B1904 del 11.05.2009 alla Società DE.SCA Srl e volturata alla Società Esa Infrastrutture Srl con Determinazione n. G01884 del 21.02.2019;
- di autorizzare la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. ad utilizzare l’impianto sopra richiamato per lo svolgimento di operazioni di trattamento R5 dei CER riportati nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, per un quantitativo massimo di

rifiuti pari a 360 tonnellate/giorno, per un ciclo di lavoro di 8 ore (45 t/h) e a 90.000 ton/annue, per 250 giorni lavorativi;

- di precisare che:
 - in ogni caso l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale lo richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II, titolo III del D.lgs.152/06;
 - ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale dalla data di adozione del presente atto e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - la Società, nello svolgimento delle campagne di attività, dovrà comunque operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- di richiamare la Società sull'obbligo di dotare l'impianto mobile di una Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014;
- di stabilire che:
 - la Società ESA Infrastrutture S.r.l., oltre all'obbligo di conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi, dovrà rispettare le condizioni richiamate nell'atto autorizzativo originario, tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società ESA Infrastrutture S.r.l. e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)